



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2013:

LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.101

RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI SULLE BANCONOTE E MONETE

PARTE I PREMESSE

Art.1 (Finalità)

1. La presente legge mira a dare attuazione alla Convenzione Monetaria, sottoscritta tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europa in data 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, con particolare riferimento alle disposizioni sulle banconote e monete in euro e sulle relative misure di prevenzione della frode e falsificazione, elencate nel secondo e terzo paragrafo dell'Allegato.

Art.2 (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, si intende per:
- 1) “apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote”, un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o un dispositivo riservato al personale, come definiti nell'Allegato I;
 - 2) “autenticazione delle monete in euro”, il processo di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro;
 - 3) “autorità nazionali competenti”:
 - BCSM, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche e integrazioni;
 - UCFM, l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario di cui all'articolo 3 della presente legge;
 - 4) “banconote contraffatte” oppure “monete contraffatte”, le banconote o le monete che, pur avendo l'apparenza di banconote o di monete in euro, sono oggetto di una fabbricazione o alterazione fraudolenta;

- 5) “banconote in euro non idonee alla circolazione”, le banconote in euro autentiche ma che sono ritenute non idonee al ricircolo in seguito al controllo di idoneità di cui all’Allegato III;
- 6) “banda di riferimento”, insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro (tra i 19,00 e i 28,00 mm) e nel margine di riferimento per altezza del bordo (tra il 7,00% e il 12,00% di ciascun valore rientrante nel margine di riferimento per diametro);
- 7) “BCE”, la Banca Centrale Europea;
- 8) “cassa prelievo contanti”, un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario, come un distributore automatico di contante (ATM). Sono altresì considerati casse prelievo contanti i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;
- 9) “CNAC”, il Centro Nazionale di Analisi delle Monete;
- 10) “CTSE”, il Centro Tecnico-Scientifico Europeo, istituito con Decisione 2005/37/CE;
- 11) “dati tecnici e statistici”, dati che consentono di identificare banconote false o monete false (descrizione tecnica del tipo di falso), così come i dati relativi al numero di banconote e monete false a seconda della loro provenienza;
- 12) “falsificazione”, le seguenti attività:
 - la fabbricazione o alterazione di banconote o di monete, indipendentemente dal mezzo impiegato;
 - l’immissione in circolazione di banconote false o di monete false, essendo a conoscenza che sono false;
 - l’importazione, esportazione, trasporto, ricezione o acquisizione di banconote false o monete false, per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che sono false;
 - la fabbricazione, ricezione, acquisizione o detenzione di:
 - strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento, destinati, per la loro stessa natura, alla fabbricazione di banconote false o di monete false in euro o all’alterazione delle banconote e delle monete in euro;
 - ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione;
- 13) “gestori del contante”, si intendono:
 - a) le banche e gli uffici postali;
 - b) gli altri prestatori di servizi di pagamento di cui alla lettera I dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (istituti di pagamento);
 - c) i prestatori di servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (IMEL);
 - d) i soggetti che svolgono professionalmente l’attività di contazione, di verifica dell’autenticità e dell’idoneità del contante, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante di cui al Decreto-Legge 26 ottobre 2009 n.148 (società di servizi);
 - e) la BCSM nell’esercizio dell’attività bancaria;
 - f) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute nell’ambito dell’esercizio dell’attività riservata di cui alla lettera K dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
 - g) altri operatori economici, quali commercianti e case da gioco e di giochi della sorte di cui alla Legge 25 luglio 2000 n.67, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie;
 - h) le succursali sammarinesi di soggetti, aventi sede all’estero, che svolgono le medesime attività esercitate dai soggetti indicati ai punti precedenti;

- i) eventuali altri soggetti che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche individuati dalla BCSM nel Regolamento di cui al seguente punto 24;
- 14) “medaglie e gettoni”, gli oggetti metallici, diversi dai tondelli destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, che, non emessi in base a disposizioni legislative sammarinesi o estere, non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale;
- 15) “monete commemorative”, monete da 2 euro destinate alla circolazione ma recanti un disegno diverso sulla faccia nazionale da quello presente sulle normali monete (fatto salvo per l’incisione sul bordo e per l’obbligatoria indicazione dell’anno di emissione) per commemorare un evento di notevole rilevanza nazionale o europea;
- 16) “monete da collezione”, monete in euro che non sono emesse per l’immissione in circolazione;
- 17) “monete destinate alla circolazione”, monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e le cui specificazioni tecniche sono richiamate dall’articolo 14;
- 18) “monete in euro non idonee alla circolazione”, le monete in euro che, ancorché autentiche, sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete in euro il cui aspetto è stato significativamente alterato;
- 19) “NAC”, il Centro Nazionale di Analisi delle banconote in euro;
- 20) “normali monete”, monete metalliche destinate alla circolazione diversa dalle monete commemorative;
- 21) “normativa antiriciclaggio”, la normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, conforme alla Direttiva 2005/60/CE e principalmente formata dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni, i relativi decreti attuativi e le Istruzioni dell’Agenzia di Informazione Finanziaria;
- 22) “oro”, “argento” e “platino”, le leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente;
- 23) “personale addestrato”, i dipendenti dei gestori del contante che hanno:
- a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche e dei criteri di selezione delle banconote e monete in euro, come specificate e pubblicate dall’Eurosistema, e richiamate, per le banconote, nell’Allegato III della presente legge; e
- b) la capacità di controllare le banconote e monete in euro secondo questi criteri;
- 24) “Regolamento BCSM”, il regolamento attuativo della presente legge, emanato da BCSM nell’esercizio dei poteri regolamentari di cui all’articolo 38, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche e integrazioni;
- 25) “ricircolo”, la reimmissione in circolazione, allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote e monete che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro gestore del contante;
- 26) “simbolo euro”, il simbolo che rappresenta l’euro «€», come raffigurato e descritto nell’Allegato I del Regolamento (CE) N.2182/2004 del 6 dicembre 2004;
- 27) “tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote”, un’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che può essere distinta da altre apparecchiature per l’accettazione e la selezione delle banconote, come descritto nell’Allegato I, al punto 3.

Art.3

(Ufficio Centrale per il Falso Monetario)

1. E’ istituito presso l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino l’Ufficio Centrale per il Falso Monetario di cui alla Convenzione Internazionale di Ginevra sottoscritta il 20 aprile 1929.

2. L'UCFM:

- a) organizza e coordina le indagini in materia di falsificazione di monete e banconote e raccoglie le informazioni atte ad agevolare dette indagini nonché a prevenirne e reprimerne la falsificazione;
- b) collabora con gli enti di emissione e le autorità di polizia nazionali nonché con le autorità estere che svolgono omologhe funzioni;
- c) collabora con l'Autorità Giudiziaria per le indagini inerenti alle violazioni di rilevanza penale conseguenti all'applicazione della presente legge;
- d) riceve dai gestori del contante le banconote o monete in divisa diversa dall'euro sospette di falsità al fine del loro ritiro dalla circolazione e delle connesse attività di indagine;
- e) impartisce istruzioni ai gestori del contante per le finalità indicate nel presente articolo.

3. L'UCFM sottoscrive un protocollo d'intesa con la BCSM che ne definisce le forme di collaborazione e le rispettive competenze con riguardo alle procedure di prevenzione e controllo dell'autenticità delle banconote e delle monete in euro.

4. L'UCFM potrà altresì sottoscrivere protocolli d'intesa con Europol ovvero con le autorità estere competenti che svolgono omologhe funzioni.

Art.4

(Obblighi informativi)

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante, di cui al punto 13) dell'articolo 2, ne danno preventiva informazione alle autorità nazionali competenti comunicando le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, servendosi del modello allegato al Regolamento BCSM.

2. I gestori del contante comunicano altresì alle autorità nazionali competenti la cessazione dell'esercizio dell'attività.

PARTE II

BANCONOTE IN EURO

Art.5

(Tagli e specifiche)

1. Le banconote in euro comprendono sette tagli con valori compresi tra 5 euro e 500 euro, raffiguranti il tema "Epoche e stili in Europa", caratterizzati dalle specifiche tecniche fissate tempo per tempo dalla BCE ed attualmente riportate nell'Allegato IV, Tavola 1.

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i sette tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea indicati nell'Allegato IV. Tra gli altri elementi del disegno figurano:

- a) il simbolo dell'Unione Europea;
- b) il nome della moneta negli alfabeti romano e greco e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, il nome della moneta nell'alfabeto cirillico;
- c) l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione Europea; per la prima serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT e EKP e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, БСЕ e EBC;
- d) il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla BCE;
- e) la firma del Presidente della BCE.

Art.6*(Diritti d'autore e regime di riproduzione)*

1. BCE è titolare del diritto d'autore sui disegni delle banconote in euro. BCSM tutela nel territorio della Repubblica di San Marino, in nome e per conto di BCE, il diritto d'autore in tema di riproduzione delle banconote in euro.
2. E' illecita ogni riproduzione di banconote che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche.
3. E' considerata "irregolare" la riproduzione illecita ai sensi del precedente comma 2 nonché ogni riproduzione che violi il diritto di autore di BCE, quale, inter alia, quella che influenza negativamente la reputazione delle banconote in euro.
4. Per "riproduzione" si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro, come descritta nel precedente articolo 5 e nell'Allegato IV, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da:
 - a) la dimensione dell'immagine; o
 - b) il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usati per produrla; o
 - c) se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli.
5. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:
 - a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
 - b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
 - c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
 - d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro, come descritta all'articolo 5 e nell'Allegato IV; o
 - e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o
 - f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che:
 - la parola "SPECIMEN" (campione) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere *Arial* o in un analogo carattere, e
 - la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100% non ecceda i 72 punti per pollici (dpi).
6. In caso di riproduzioni ai sensi del comma 5, lettera f):
 - la lunghezza della parola "SPECIMEN" è pari almeno al 75% della lunghezza della riproduzione, e
 - l'altezza della parola "SPECIMEN" è pari almeno al 15% dell'ampiezza della riproduzione, e
 - la parola "SPECIMEN" compare in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro, indicato nell'Allegato IV.

7. BCE e BCSM, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui ai precedenti commi 5 e 6, se non sono confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche come descritte all'articolo 5 e nell'Allegato IV. Se la riproduzione viene prodotta esclusivamente in territorio sammarinese, la richiesta di cui sopra è indirizzata a BCSM mentre, in ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE. BCSM, ricevendo la richiesta per conto della BCE, informa quest'ultima in merito a tutte le risposte date alle richieste di conferma

8. Qualora BCSM venga a conoscenza:

- di una riproduzione irregolare nel territorio sammarinese, con comunicazione standard predisposta da BCE, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa, ed in caso di inottemperanza all'ordine, ne dà immediata informazione a BCE per i provvedimenti conseguenti da adottare previa consultazione con BCSM, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultima e della sua interposizione;
- di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico sui siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, ne informa immediatamente BCE per i provvedimenti conseguenti da adottare previa consultazione con BCSM, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultima e della sua interposizione.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle banconote in euro ritirate dalla circolazione o che abbiano perso il loro corso legale.

Art.7

(Principi generali in tema di banconote sospette di falsità o inidonee alla circolazione)

1. I gestori del contante sottopongono le banconote in euro a controllo di autenticità e idoneità secondo le procedure stabilite nella presente legge, nei suoi Allegati e nel Regolamento BCSM per gli eventuali ulteriori aspetti tecnici di dettaglio.

2. Qualora due o più gestori del contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote in euro sarà quello identificato negli accordi contrattuali tra i gestori medesimi, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 4.

3. Il controllo sull'autenticità e idoneità è effettuato mediante apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote testate con successo dall'Eurosistema ed elencate sul sito Internet di BCE, ovvero manualmente da personale addestrato.

4. Le banconote in euro possono essere rimesse in circolo tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, o tramite casse prelievo contanti, esclusivamente se sono state sottoposte a controllo di autenticità e idoneità effettuato mediante un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote di cui al precedente comma, e sono state classificate come autentiche e idonee. Tale requisito non si applica alle banconote in euro che sono state consegnate direttamente ad un gestore del contante da BCSM o da un altro gestore del contante che dichiara di aver già effettuato il controllo di autenticità e idoneità nella medesima maniera.

5. I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo di autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai gestori del contante soltanto se rientranti tra quelli che sono stati testati con successo dall'Eurosistema ed elencati sul sito Internet di BCE di cui all'articolo 11. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati nel sito Internet di BCE per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra BCSM e il gestore del contante.

Art.8

(Classificazione e trattamento delle banconote in euro mediante apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote)

1. Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o uso di dispositivi riservati al personale sono classificate e trattate conformemente agli Allegati IIa e IIb.

Art.9

(Individuazione delle banconote in euro sospette di falsità)

1. Il gestore del contante ha l'obbligo di accertarsi dell'autenticità delle banconote in euro dallo stesso ricevute che intende rimettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false.

2. Ai fini di quanto previsto al comma che precede il gestore del contante:

- a) ritira dalla circolazione tutte le banconote in euro ricevute di cui ha certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false;
- b) consegna alle autorità nazionali competenti immediatamente, in linea con il Regolamento BCSM, e in ogni caso entro un massimo di 20 giorni lavorativi, le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi degli Allegati IIa o IIb, o in seguito al controllo manuale di autenticità eseguito da personale addestrato.

Art.10

(Individuazione e rimborso delle banconote in euro non idonee)

1. I gestori del contante hanno l'obbligo di:

a) eseguire:

- i controlli manuali di idoneità secondo i requisiti minimi stabiliti nell'Allegato III;
- i controlli automatici di idoneità per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati, tempo per tempo, sul sito Internet di BCE;

b) ritirare dalla circolazione le banconote in euro da essi ricevute che, ancorché non sospette di falsità, risultano inidonee alla circolazione;

c) consegnare a BCSM, ai fini di rimborso o sostituzione, le banconote autentiche e danneggiate nel rispetto di quanto previsto negli Allegati IIa e IIb e delle eventuali disposizioni tecniche suppletive contenute nel Regolamento BCSM.

2. BCSM su richiesta sostituisce le banconote autentiche e danneggiate laddove:

- il richiedente presenti più del 50% della banconota in euro; o
- il richiedente presenti il 50% o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma precedente, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

a) in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro: il richiedente deve fornire l'identificazione, e la prova che il richiedente è il proprietario o altrimenti il richiedente autorizzato;

b) in caso di dubbio circa l'autenticità delle banconote in euro: il richiedente deve fornire la propria identificazione;

c) in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;

d) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto: è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa

- dell'annullamento;
- e) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa: le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato che è la vittima dell'attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote;
 - f) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto e siano presentate dai gestori del contante: è necessario che tali gestori forniscano una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione;
 - g) qualora le banconote in euro autentiche siano state danneggiate in blocco a causa dell'attivazione di dispositivi antifurto: le banconote in questione devono essere di norma presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente a formare tali gruppi;
 - h) nel caso in cui i gestori del contante presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno 7.500 euro: tali gestori forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella normativa antiriciclaggio. In caso di dubbio, tale obbligo si applica anche se non è raggiunta la soglia di 7.500 euro. Le regole stabilite nel presente comma fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente di cui alla normativa antiriciclaggio.
4. Senza pregiudizio di quanto sopra, nei casi in cui BCSM abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che:
- a) le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, BCSM stessa rifiuta la sostituzione e trattiene le banconote al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione. Tuttavia, BCSM sostituisce le banconote in euro autentiche danneggiate se ha la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non sono in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate;
 - b) sia stato commesso un reato, BCSM rifiuta la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattiene, a fronte di apposita ricevuta, al fine di promuovere l'avvio di una indagine giudiziaria. Salvo che l'autorità giudiziaria decida altrimenti, le banconote in euro autentiche sono da considerarsi idonee alla sostituzione ai sensi delle condizioni previste nei commi precedenti;
 - c) le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, BCSM sostituisce le banconote in euro autentiche danneggiate se il richiedente può fornire una perizia relativa alla non nocività per la salute del denaro rilasciata dai pubblici uffici competenti.
5. BCSM impone il pagamento di una commissione, di 10 centesimi di euro per banconota, in capo ai gestori del contante quando questi facciano richiesta a BCSM ai sensi del precedente comma di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro danneggiate e su tutte le banconote in euro sostituite. Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell'ipotesi di banconote in euro danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati o ad altre attività criminose.
6. BCSM riconosce ai gestori del contante il valore delle banconote in euro autentiche, che sono state accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto, il giorno della ricezione di tali banconote a condizione che:
- a) le banconote in euro non siano state danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, consumati o ad altre attività criminose;

- b) BCSM possa verificare immediatamente che l'ammontare richiesto corrisponda verosimilmente al valore delle banconote presentate; e
- c) siano trasmesse tutte le altre informazioni richieste da BCSM.

7. Qualsiasi eventuale differenza, individuata successivamente, tra il valore delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate presentate per la sostituzione e l'ammontare accreditato prima del pagamento è addebitato o accreditato, a seconda del caso, al gestore del contante. Le commissioni di cui al comma 5 saranno calcolate sulla base del numero effettivo delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate che sono state trattate da BCSM.

8. E' facoltà di BCSM, dopo aver informato BCE, stabilire requisiti più stringenti rispetto a quelli di cui all'Allegato III per uno o più tagli o serie di banconote in euro se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all'interno del proprio Stato; tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito Internet di BCSM.

Art.11

(Procedure di verifica per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote)

1. Tutti i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificati positivamente sono elencati sul sito Internet di BCE durante il periodo di validità dei risultati dei relativi test, come indicato al comma 2. Un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote già inserito nell'elenco che non sia più in grado, durante tale periodo, di individuare tutte le banconote in euro contraffatte conosciute all'Eurosistema è rimosso dall'elenco, seconda la procedura specificata da BCE.

2. Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi per un anno a partire dalla fine del mese in cui il test è stato svolto, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all'Eurosistema permanga durante tale periodo.

Art.12

(Attività di monitoraggio e misure correttive)

1. BCSM, ai fini della presente legge, è autorizzata:

- i) a condurre ispezioni, con o senza preavviso, presso le sedi dei gestori del contante, al fine di monitorare le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità, nonché di ricondurre al titolare del conto, o comunque al soggetto presentatore le banconote in euro sospette d'essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche;
- ii) a verificare le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e idoneità effettuato manualmente.

2. Ai fini di cui al precedente comma, BCSM si avvale della collaborazione dell'UCFM, nei termini e con la modalità convenute nell'apposito Protocollo d'Intesa ai sensi del precedente articolo 3.

3. BCSM e UCFM possono richiedere l'esibizione di documenti e di atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote in euro trattate per sottoporle a controllo nella sede di BCSM; in tale ultimo caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 31, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e al Regolamento BCSM, BCSM può richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive entro un termine appositamente indicato nelle more del quale BCSM, per conto di BCE, può vietare al medesimo gestore di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Quando l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe

comportare la sua rimozione dalla lista di cui al precedente articolo 11.

5. Se un gestore del contante non collabora con BCSM in relazione a un'ispezione, tale comportamento costituisce inosservanza ai fini di cui al precedente comma così come ai fini del successivo articolo 31.

Art.13

(Obblighi di segnalazione)

1. Il gestore del contante è tenuto a:

- i) comunicare a BCSM in forma scritta – su supporto cartaceo o elettronico – il tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote utilizzato almeno cinque giorni prima che l'apparecchiatura sia resa operativa;
- ii) comunicare a BCSM ogni altra informazione prevista dal Regolamento BCSM in piena conformità agli obiettivi, ai principi ed ogni altro contenuto dell'Allegato IV della Decisione BCE/2010/14.

PARTE III

MONETE IN EURO

Art.14

(Tagli e specifiche)

1. Le monete metalliche in euro comprendono otto tagli con valori compresi tra 1 centesimo di euro e 2 euro, caratterizzati dalle specifiche tecniche stabilite tempo per tempo dalla normativa europea attualmente riportate nell'Allegato IV, Tavola 2.

Art.15

(Faccia nazionale)

1. Sulla faccia nazionale delle monete destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte, né la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, eccezion fatta per l'eventuale incisione del valore unitario sul bordo della moneta da 2 euro, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

2. Sulla faccia nazionale di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione vi sono:

- a) l'indicazione della “Repubblica di San Marino”, in forma intera o abbreviata;
- b) il disegno approvato dalla Commissione Europea, secondo le procedure stabilite nella vigente normativa comunitaria;
- c) la corona di dodici stelle, uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell'Unione Europea;
- d) l'anno di conio.

3. Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri di cui la moneta è l'euro.

Art.16

(Emissione di monete destinate alla circolazione)

1. Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della Convenzione Monetaria richiamata all'articolo 1, avvalendosi dei servizi offerti da una zecca europea a ciò abilitata.

Art.17

(Disposizioni speciali per monete commemorative)

1. Ogni anno la Repubblica di San Marino può emettere non più di due monete commemorative.
2. Il numero totale di monete commemorative messe in circolazione per ciascuna emissione non potrà altresì superare il più elevato tra i due massimali seguenti:
 - lo 0,1% del numero netto totale cumulato delle monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati Membri la cui moneta è l'euro fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione delle monete commemorative. Detto limite può essere aumentato, su richiesta motivata, al 2,0% se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico. In tal caso la Repubblica di San Marino deve astenersi dall'effettuare un'altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i quattro anni successivi;
 - il 5,0% del totale delle monete da 2 euro messe in circolazione dalla Repubblica di San Marino, fino all'inizio dell'anno precedente quello di emissione della moneta commemorativa.

Art.18

(Emissione di monete da collezione)

1. La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione ed immetterle sul mercato anche ad un valore superiore al loro valore nominale.
2. Le monete da collezione hanno corso legale unicamente in territorio sammarinese, nel quale comunque non possono essere considerate come ordinari mezzi di pagamento, non essendo emesse per l'immissione in circolazione; il Regolamento BCSM potrà a tal fine introdurre le misure necessarie per scoraggiare l'uso delle monete da collezione come mezzo di pagamento.
3. Nelle monete da collezione:
 - a) è chiaramente e facilmente riconoscibile l'identità sammarinese dell'emissione;
 - b) il valore nominale è diverso da quello delle monete destinate alla circolazione;
 - c) le immagini non sono simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, ove simili ad una faccia nazionale, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;
 - d) il colore, il diametro ed il peso sono significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre caratteristiche, per cui la differenza di valore deve andare oltre i limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione;
 - e) non vi è alcuna "godronatura" o "Fiore spagnolo".
4. Le emissioni di monete da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all'approvazione di BCE su base complessiva.

Art.19

(Diritti d'autore e regime di riproduzione)

1. Il diritto d'autore sui disegni della faccia comune delle monete in euro appartiene all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, anche con riferimento alle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino e che circolano in territorio sammarinese. Il diritto d'autore sui disegni della faccia nazionale delle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino appartiene all'Ecc.ma Camera.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma, la riproduzione integrale o parziale dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro è consentita, senza che si debba ricorrere ad alcuna procedura specifica, unicamente nei seguenti casi:
 - fotografie, disegni, dipinti, film, immagini e riproduzioni piane (senza rilievo) in genere, a patto che siano fedelmente somiglianti e che il loro impiego non sia lesivo ed offensivo dell'immagine dell'euro;

- riproduzione in rilievo su oggetti diversi dalle monete metalliche, dalle medaglie e gettoni o qualsiasi altro oggetto che possa essere scambiato per moneta;
 - riproduzione su gettoni fatti di materiale morbido o di plastica, a patto che la loro dimensione sia più grande o più piccola del cinquanta per cento rispetto alle monete reali.
3. Qualsiasi altra riproduzione, integrale o parziale, dei disegni della faccia comune delle monete in euro deve essere esplicitamente autorizzata da BCSM, previa verifica presso il CNAC individuato per la Repubblica di San Marino.

Art.20

(Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro)

1. La produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:
- a) quando i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie;
 - b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento;
 - c) quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:
 - i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini «euro» o «euro cent», le dodici stelle dell'Unione Europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro; ovvero
 - ii) i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato; ovvero
 - iii) le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro; ovvero
 - iv) il simbolo dell'euro.
2. Non sono vietati medaglie e gettoni su cui figurano i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento, a meno che un disegno simile a uno degli elementi di cui alla lettera c) del precedente comma, sia impresso sulla loro superficie.
3. Non sono vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento quando:
- a) al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c, punto ii), del comma 1; ovvero
 - b) sono fabbricati in oro, argento o platino; ovvero
 - c) soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) i valori combinati di diametro e altezza del bordo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella Sezione A) dell'Allegato V; e
 - ii) i valori combinati di diametro e proprietà del metallo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella Sezione B) dell'Allegato V.
4. BCSM, con la collaborazione dell'UCFM, vigila sul rigoroso rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Art.21

(Principi generali in tema di monete sospette di falsità o inidonee alla circolazione)

1. Il controllo di autenticità e idoneità delle monete in euro è eseguito nell'osservanza delle procedure stabilite nella presente legge e delle eventuali ulteriori disposizioni tecniche che potranno essere inserite nel Regolamento BCSM.
2. Qualora due o più gestori del contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime monete

in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali monete in euro sarà quello identificato negli accordi contrattuali tra i gestori medesimi.

Art.22

(Autenticazione delle monete in euro)

1. I gestori del contante, ad eccezione di quelli di cui al punto 13, lettera g) dell'articolo 2, hanno l'obbligo di assicurarsi che le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono reimmettere in circolazione, siano sottoposte ad una procedura di autenticazione. Essi adempiono a detto obbligo mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature per il trattamento delle monete ovvero manualmente da personale addestrato.
2. A seguito dell'autenticazione, tutte le monete per le quali i gestori del contante hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false, devono essere trasmesse, in linea con il Regolamento BCSM e in ogni caso entro un massimo di venti giorni lavorativi, alle autorità nazionali competenti.
3. A seguito dell'autenticazione, tutte le monete inidonee alla circolazione, ma che non risultano sospette di falsità, devono essere consegnate a BCSM.

Art.23

(Test di individuazione per le apparecchiature destinate al trattamento delle monete)

1. I gestori del contante di cui al precedente articolo devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che, avendo superato il test di individuazione, siano elencati al momento del loro acquisto nel sito Internet di cui all'articolo seguente. I gestori del contante provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte nel citato elenco, nel rispetto dei termini e delle modalità che saranno stabiliti nel Regolamento BCSM. Il test di individuazione assicura la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte, le monete in euro non idonee alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche. A seguito dell'esito positivo del test effettuato su un'apparecchiatura per il trattamento delle monete, viene elaborata una relazione riassuntiva sul test di individuazione all'attenzione del produttore dell'apparecchiatura e trasmessa in copia al CTSE.

Art.24

(Pubblicazione delle apparecchiature testate per il trattamento delle monete)

1. CTSE pubblica sul suo sito Internet un elenco consolidato di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali sussiste una relazione riassuntiva sul test di individuazione positiva e valida.

Art.25

(Controlli)

1. BCSM è autorizzata, anche avvalendosi della collaborazione dell'UCFM, ad effettuare controlli, con o senza preavviso, presso la sede dei gestori del contante al fine di verificare l'utilizzo esclusivo da parte di questi ultimi di apparecchiature di cui al precedente articolo nonché la funzionalità di un numero rappresentativo delle apparecchiature medesime. In caso di verifiche manuali, il gestore del contante deve rilasciare idonea dichiarazione alle autorità nazionali competenti in ordine all'addestramento e alla formazione ricevuta dal personale incaricato della verifica. La BCSM, in ogni caso, deve controllare annualmente un numero di apparecchiature il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivale ad almeno il 25% del volume netto totale

cumulato di monete emesse dallo Stato dal momento dell'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente; il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione, fermo restando che qualora il numero delle apparecchiature da controllare annualmente sia superiore al numero delle apparecchiature funzionanti all'interno dello Stato, tutte le apparecchiature funzionanti nello Stato stesso saranno controllate annualmente.

2. Nell'ambito dei controlli eseguiti, BCSM verifica la capacità dei gestori del contante di autenticare le monete in euro valutando:

- a) l'esistenza di una politica scritta che preveda istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l'impiego di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete oppure i controlli manuali;
- b) l'assegnazione di risorse umane adeguate;
- c) l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature per il trattamento delle monete ad un livello adeguato di efficienza;
- d) l'esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali competenti le monete in euro contraffatte, le monete in euro non idonee alla circolazione e gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche;
- e) l'esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che i gestori del contante devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni di cui al presente comma.

3. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 31, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e al Regolamento BCSM, BCSM può richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive entro un termine appositamente indicato nelle more del quale BCSM può vietare al medesimo gestore di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di monete in euro delle serie interessate. Quando l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle monete, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui al precedente articolo 24.

4. Se un gestore del contante non collabora con BCSM in relazione ad un controllo, tale comportamento costituisce inosservanza ai fini di cui al precedente comma così come ai fini del successivo articolo 31.

Art.26

(Ritiro e rimborso di monete in euro non idonee alla circolazione)

1. BCSM rimborsa o sostituisce le monete in euro diventate non idonee o scartate durante il processo di autenticazione.

2. BCSM può rifiutare di rimborsare monete in euro non idonee alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle, fatta eccezione per le monete raccolte a fini caritativi.

3. BCSM provvede affinché le monete non idonee alla circolazione, una volta ritirate, pervengano ai soggetti preposti alla loro distruzione mediante deformazione fisica e permanente così da impedire che tali monete siano rimesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso.

Art.27

(Costi di trattamento delle monete in euro consegnate)

1. Al fine di incentivare il ritiro dalla circolazione e la consegna a BCSM di monete in euro contraffatte o non idonee alla circolazione, è prevista l'esenzione generale dalle commissioni di trattamento per coloro che vi provvedono, fermo restando che i costi per la consegna a BCSM ed altri eventuali costi collegati sono comunque a loro carico.

2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui al comma che precede il richiedente dovrà esibire certificato attestante la propria residenza o sede legale in territorio sammarinese.

Art.28

(Imballaggio delle monete in euro non idonee alla circolazione)

1. La persona fisica o giuridica, che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione, le seleziona in base al taglio e le pone in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) i sacchetti o contenitori devono contenere i quantitativi per tagli sotto specificati (qualora il quantitativo totale delle monete non adatte alla circolazione sia inferiore a 100 per ogni taglio, le monete possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati):
 - i) 500 monete per i tagli da EUR 2 e EUR 1;
 - ii) 1.000 monete per i tagli da EUR 0,50, EUR 0,20 e EUR 0,10;
 - iii) 2.000 monete per i tagli da EUR 0,05, EUR 0,02 e EUR 0,01;
 - iv) in caso di quantità inferiori, 100 monete per taglio;
 - b) ciascun sacchetto o contenitore indica la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d'imballaggio e il numero del sacchetto o del contenitore;
 - c) la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l'insieme dei sacchetti o contenitori consegnati;
 - d) qualora le monete siano state trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose, gli imballaggi standardizzati sono accompagnati da una dichiarazione scritta che precisi le sostanze esatte impiegate.

Art.29

(Controlli sulle monete in euro non idonee alla circolazione)

1. BCSM, sulle monete in euro non idonee alla circolazione che ha ricevuto, controlla:
 - a) la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;
 - b) l'aspetto e l'autenticità su un campione di almeno il 10% delle monete consegnate.
2. Qualora i controlli di cui al comma 1 rivelassero anomalie o difformità rispetto a quanto previsto al precedente articolo, l'intero sacchetto o contenitore è controllato.
3. Qualora l'accettazione o il trattamento di monete in euro costituisca un rischio per la salute del personale addetto al trattamento o una consegna non rispetti le norme in materia di imballaggio ed etichettatura, BCSM può rifiutarsi di accettare tali monete.

Art.30

(Relazioni, comunicazione e valutazione)

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi informativi eventualmente disposti nel Regolamento BCSM, i gestori del contante, forniscono a BCSM almeno annualmente o a semplice richiesta, le seguenti informazioni minime:
 - a) i tipi e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete impiegate;
 - b) l'ubicazione di ciascuna apparecchiatura per il trattamento delle monete;
 - c) il volume delle monete trattate per apparecchiatura, per anno e taglio, per almeno i principali tre tagli.
2. BCSM assicura che le informazioni riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione delle monete in euro e le modalità specifiche, siano a disposizione del pubblico sul sito Internet della stessa BCSM.
3. BCSM assicura altresì la disponibilità su base annuale verso le competenti Autorità Europee, o quelle da queste individuate per le relazioni con la Repubblica di San Marino, di ogni informazione e dato statistico afferente l'esercizio delle attività, anche di controllo, di cui alla presente legge.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.31
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori del contante, nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento BCSM, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 50.000,00 euro irrogata da BCSM secondo quanto previsto da decreto delegato da emanarsi entro il 31 agosto 2013, pur confermando i criteri e le procedure previsti dal Decreto 30 maggio 2006 n.76; nei casi di violazione del divieto di cui al precedente articolo 20, comma 1, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere stabilita fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito a cui si aggiunge una sanzione da 2 a 15 euro per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico.
2. In caso di oblazione volontaria il contravventore è tenuto al pagamento della metà della sanzione pecuniaria amministrativa applicata.
3. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del Regolamento BCSM sono valutate da BCSM anche ai fini dell'attività di vigilanza sul sistema finanziario, nonché ai fini di segnalazione all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche.
4. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 32 della Legge n.96/2005 e successive modifiche e integrazioni, BCSM può pubblicare i dati relativi all'attività sanzionatoria derivante dalla presente legge con riferimento ad ogni gestore del contante.

Art.32
(Cooperazione e reciproca assistenza)

1. Le autorità nazionali competenti, nell'ambito dell'applicazione della presente legge, trasmettono, ai fini di analisi e identificazione, le banconote e monete metalliche sospettate di essere false, nonché i relativi dati tecnici e statistici di cui dispongono alle autorità nazionali di altri Stati aventi eguali compiti. Agli stessi organismi possono inoltre richiedere la collaborazione e l'assistenza necessaria per garantire la repressione delle falsificazioni. In particolare le necessarie perizie sulle banconote in euro sospette di falsità saranno affidate al NAC individuato dalle vigenti disposizioni europee per il territorio sammarinese, mentre quelle sulle monete in euro sospette di falsità saranno affidate al CNAC individuato dalle vigenti disposizioni europee per il territorio sammarinese.
2. Gli esiti delle perizie sugli euro di cui al precedente comma sono comunicati all'Europol a cura dell'UCFM, così come, più in generale, tutte le informazioni accentrate in merito ai procedimenti inerenti alla falsificazione ed ai reati connessi con la falsificazione dell'euro, incluse l'identificazione delle persone coinvolte, le circostanze in cui i reati sono stati scoperti, le circostanze del sequestro e i collegamenti con altri casi. Analoga attività è svolta a cura dell'UCFM con riferimento anche alle banconote e monete in valuta diversa dall'euro.
3. Le disposizioni di cui ai superiori commi saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote e monete metalliche sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito dei procedimenti penali, fermo restando che NAC e CNAC, al fine di consentire il rinvenimento di altre banconote e monete falsificate ancora in circolazione, potranno esaminare gli euro falsificati anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari.
4. Ai fini della presente legge, BCSM può stipulare Protocolli d'Intesa con i NAC e CNAC.
5. Fatto salvo quanto sopra, al fine di assicurare una effettiva protezione dell'euro avverso i rischi di contraffazione, le autorità nazionali competenti cooperano con la Commissione Europea, la BCE e l'Europol.

Art.33

(Norme di coordinamento e abrogazione)

1. L'articolo 9, comma 2, del Decreto 27 novembre 2001 n.121 è così modificato:
"2. L'equiparazione stabilita al comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002 nonché per le banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale."
2. Sono abrogati gli articoli 3, 7 e 8 del Decreto 27 novembre 2001 n.121, così come modificati dall'articolo 96 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

Art. 34

(Norme attuative e di aggiornamento)

1. Gli Allegati I, IIa, IIb, III, IV, V sono integrabili o modificabili con decreto delegato.
2. BCSM, con il Regolamento di cui al precedente articolo 2, può introdurre disposizioni di maggior dettaglio, di carattere tecnico od operativo, rispetto a quanto previsto nella presente legge, i cui effetti decorrono comunque dalla sua data di entrata in vigore.

Art.35

(Disposizioni transitorie)

1. I gestori del contante, che già esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inviare alle autorità nazionali competenti, nei termini e con le forme stabilite nel Regolamento BCSM, la comunicazione di esercizio dell'attività di cui all'articolo 4.
2. I gestori del contante che utilizzano alla data di entrata in vigore della presente legge apparecchiature destinate al trattamento di banconote e monete che non figurano nell'elenco comunitario di cui, rispettivamente, all'articolo 11 ed all'articolo 24, provvedono alla loro sostituzione entro e non oltre il 31 dicembre 2014 purché trattasi di apparecchiature risultanti idonee alla data dell'11 gennaio 2011.
3. In mancanza della condizione di cui al comma precedente, i gestori del contante provvedono alla sostituzione delle apparecchiature entro il 31 agosto 2013.

Art.36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonella Mularoni - Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini



ALLEGATO I
(alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. Requisiti tecnici generali

- 1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli Allegati IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.
- 1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tavola 1
Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1	Dispositivi di <i>cash in</i> (apparati per il deposito di contante) (<i>CIM</i>)	I dispositivi di <i>cash in</i> (<i>CIM</i>) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di <i>cash in</i> (<i>CIM</i>) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2	Dispositivi di introito ed esito del contante (<i>CRM</i>)	I dispositivi di introito ed esito del contante (<i>CRM</i>) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (<i>CRM</i>) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (<i>CRM</i>) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3	Dispositivi di <i>cash in</i> combinati (<i>CCM</i>)	I dispositivi di <i>cash in</i> combinati (<i>CCM</i>) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di

		depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di <i>cash in combinati (CCM)</i> controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di <i>cash in combinati (CCM)</i> non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi
--	--	---

B. Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

4	Dispositivi di <i>cash out (COM)</i>	I dispositivi di <i>cash out (COM)</i> sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di <i>cash out (COM)</i> utilizzano banconote in euro che sono state caricate dai gestori del contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).
---	--------------------------------------	--

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di *cash in (CIM)* o come dispositivo di *cash in combinato (CCM)* qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM).

Un dispositivo di *cash in combinato (CCM)* può essere utilizzato come dispositivo di *cash in (CIM)* qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di *cash in combinati (CCM)*.

Tavola 2
Dispositivi riservati al personale

1	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (<i>BPM</i>)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (<i>BPM</i>) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (<i>BAM</i>)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (<i>BAM</i>) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (<i>TARM</i>)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (<i>TARM</i>) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai gestori del contante, cioè dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (<i>TARM</i>) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai gestori del contante di

		accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4	Dispositivi di ausilio ai cassieri (<i>TAM</i>)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (<i>TAM</i>) sono dispositivi utilizzati dai gestori del contante, cioè dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai gestori del contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

I dispositivi riservati al personale devono trattenere le banconote in mazzette.

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (*TAM*) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figurì nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (*CRM*) o come dispositivo di *cash in* (apparato per il deposito di contante) (*CIM*) o di *cash in* combinato (*CCM*). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (*TARM*) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (*CRM*) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (*TAM*) è da considerarsi come un dispositivo di *cash in* (apparato per il deposito di contante) (*CIM*) o di *cash in* combinato (*CCM*).

3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare:

- a) l'autenticazione di banconote in euro originali;
- b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false;
- c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e
- d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.



ALLEGATO IIa
(alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI
DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tavola 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

<i>Categoria</i>	<i>Proprietà</i>	<i>Trattamento</i>
1 Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: - banconote in euro non accettate dal dispositivo - banconote non in euro - oggetti simili a banconote in euro - immagini o dimensioni errati - grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) - errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2 Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente a BCSM per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato
3 Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente a BCSM per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura.

		<p>Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta a BCSM. In alternativa, in accordo con BCSM, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse a BCSM unitamente alle banconote in euro.</p> <p>L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.</p>
4a Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo.	<p>Le banconote possono essere rimesse in circolazione.</p> <p>L'accredito è effettuato</p>
4b Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	<p>Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo.</p> <p>Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo.</p>	<p>Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate a BCSM</p> <p>L'accredito è effettuato</p>

Regole specifiche in relazione alla Tavola 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna a BCSM delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tavola 2
Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

<i>Categoria</i>	<i>Proprietà</i>	<i>Trattamento</i>
1. oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: - banconote in euro non accettate dal dispositivo - banconote non in euro - oggetti simili a banconote in euro - immagini o dimensioni errati - grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) - errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote non possono essere erogate alla clientela.
2. Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Consegna immediata a BCSM per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto.
3. Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee.	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente a BCSM per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo.
4a Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b. Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate a BCSM

Regole specifiche in relazione alla Tavola 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso di BCSM, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della Tavola 2.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna a BCSM delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.



ALLEGATO I**b**
(alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI
DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tavola 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tavola 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi riservati al personale

<i>Categoria</i>	<i>Proprietà</i>	<i>Trattamento</i>
1. Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento. Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal gestore del contante al cliente
2. Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza.	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento. Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente a BCSM per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo.
3. Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi	

	banconote in euro non idonee	
4a Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato
4b Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate a BCSM. L'accredito è effettuato

Regola specifica in relazione alla Tavola 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso di BCSM, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate a BCSM unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna a BCSM delle banconote in euro di cui alla categoria 2, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tavola.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIB, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;
 - b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tavola di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.
3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e

le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

4. Le apparecchiature per il controllo di autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;
- b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;
- c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;
- d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.



ALLEGATO III
(alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN
EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

N.	<i>Caratteristica</i>	<i>Descrizione</i>
1	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3	Graffiti	Immagine aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione evidente a vista d'occhio
6	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7	Mutilazione	Banconote in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo, colla o in altro modo
9	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente



ALLEGATO IV
(alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

TAGLI E SPECIFICHE DI BANCONOTE E MONETE IN EURO

Tavola 1 – Banconote

Valore nominale (euro)	Dimensioni	Colore dominante	Disegno
5	120 x 62 mm	Grigio	Classico
10	127 x 67 mm	Rosso	Romanico
20	133 x 72 mm	Blu	Gotico
50	140 x 77 mm	Arancione	Rinascimentale
100	147 x 82 mm	Verde	Barocco e Rococò
200	153 x 82 mm	Giallo-marrone	Architettura del ferro e del vetro
500	160 x 82 mm	Viola	Architettura moderna del XX secolo

Tavola 2 – Monete

Valore facciale (euro)	Diametro in mm	Spessore in mm	Peso in gr	Forma	Colore	Composizione	Bordo
2	25,75	1,95	8,5	Tonda	Parte esterna: bianco Parte interna: giallo	Rame e nickel (Cu75Ni25) Tre strati: Nickel-ottone Nickel Nickel-ottone CuZn20Ni5/ Ni12/ CuZn20Ni5	Zigrinatura fine con lettere incise

1	23,25	2,125	7,5	Tonda	Parte esterna: giallo Parte interna: bianco	Nickel-ottone (CuZn20Ni5) Tre strati Cu75Ni25/ Ni7/ Cu75Ni 25	Alternanza di zone lisce e zigrinate
0,50	24,25	1,88	7,8	Tonda	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn 1	Godronatura
0,20	22,25	1,63	5,7	«Fiore spagnolo»	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn 1	Liscio
0,10	19,75	1,51	4,1	Tonda	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn 1	Godronatura
0,05	21,25	1,36	3,9	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio
0,02	18,75	1,36	3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio con un solco
0,01	16,25	1,36	2,3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio



ALLEGATO V
(alla Legge 29 luglio 2013 n.101)

MARGINI DELLA BANDA DI RIFERIMENTO

Sezione A)

Margini definiti		
	Diametro (mm)	Altezza del bordo (mm)
1.	19,45-20,05	1,63-2,23
2.	21,95-22,55	1,84-2,44
3.	22,95-23,55	2,03-2,63
4.	23,95-24,55	2,08-2,68
5.	25,45-26,05	1,90-2,50

Sezione B)

	Diametro (mm)	Proprietà del metallo
1.	19,00-21,94	Conduttività elettrica compresa tra 14,00 e 18,00 % IACS
2.	21,95-24,55	Conduttività elettrica compresa tra: – 14,00 e 18,00 % IACS; oppure – 4,50 e 6,50 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
3.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra: – 15,00 e 18,00 % IACS; oppure – 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
4.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm

